



L'IMPRESA TURISTICA: FATTISPECIE E DISCIPLINE

Roma, 1° marzo 2016



«Dove fu riconosciuta la libertà dell'industria l'esercizio alberghiero non fu mai una concessione dell'autorità, ma, essendo tale esercizio un'attività per la quale il viaggiatore era costretto ad affidarsi ad uno sconosciuto, in quasi tutta Europa, lo Stato, con modalità più o meno restrittive, si è sempre riservato il diritto di condizionare l'industria alberghiera sulla base di norme di sanità, sicurezza e morale»

(Gessa-Tacchi, Alberghi e ricettività extralberghiera, in Enc. giur. Treccani, I, Roma, 1988)



Forse anche per questo il turismo storicamente costituisce una «causa efficiente di eccentricità normativa» (Buonocore) nel diritto commerciale

- Responsabilità dell'albergatore
- Contratto di trasporto
- Assegno turistico

Ma anche, più di recente

- Contratti di viaggio
- Agriturismo



- Il turismo è dunque un settore caratterizzato da
- Un elevato tasso di regolazione pubblicistica
 - Fattispecie e/o discipline privatistiche peculiari



LEGGE 17 maggio 1983, n. 217 – *legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica*

Art. 5 (Imprese turistiche): «Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di **strutture ricettive ed annessi servizi turistici**.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426»

IDENTIFICA L'IMPRESA TURISTICA CON L'ATTIVITÀ RICETTIVA



DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (c.d. codice Brambilla)

Art. 4 (Imprese turistiche): «1. *Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica*»



Art. 4 d.lgs. 79/11:

- Recepisce la nozione già accolta dall'art. 7 l. 135/2001 (riforma della legislazione nazionale sul turismo)
- **Allarga la nozione** di impresa turistica alle attività diverse da quella ricettiva purché **concorrenti alla formazione dell'offerta turistica**
- **DEFINIZIONE NON PIÙ PER TIPOLOGIE MA PER FINALITÀ**



Art. 4 d.lgs. 79/11:

- **L'iscrizione nel registro delle imprese** è condizione per fruire di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici riservati all'impresa turistica (comma 2)
- Infatti, alle imprese turistiche è stato esteso il regime agevolativo per l'industria ex art. 17 d.lgs. 112/98 (comma 3) *(lavorazione e trasformazione di materie prime, produzione e scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale)*
- Diritto di stabilimento per imprese turistiche extra UE/Efta a condizione di reciprocità (comma 4)



PECULIARITÀ DELL'IMPRESA TURISTICA

Profili di eccentricità della fattispecie e della disciplina delle imprese turistiche in relazione a:

1. **Oggetto** dell'attività: impresa commerciale o agricola (agriturismo, pescaturismo, ittiturismo)
2. **Soggetto** esercente l'attività: impresa lucrativa, mutualistica o non profit
3. **Dimensioni** dell'attività ricettiva: impresa medio-grande, piccola, micro, attività non imprenditoriale



1. AGRITURISMO E AFFINI

Agricoltura e pesca: statuto particolare in sede UE, nazionale e regionale

Realizza **finalità di interesse generale**: art. 1 l. 96/06, ribadite dalla legislazione regionale (cfr. l.r. Lazio 14/06; l.r. Umbria 16/14)

Sorta di «**funzionalizzazione indiretta**»: la finalità d'interesse generale giustifica la disciplina di favore

Regime di maggior favore rispetto all'imprenditore agricolo comune



ART. 1 L. 96/06: FINALITÀ

- a) tutelare qualificare valorizzare le risorse specifiche del territorio;*
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;*
- c) favorire la multifunzionalità e la differenziazione dei redditi agricoli;*
- d) difesa suolo territorio e ambiente da parte degli i.a. attraverso l'incremento dei redditi e il miglioramento della qualità di vita;*
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando il paesaggio;*
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche e di qualità e le tradizioni enogastronomiche;*
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;*
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.*



ALLENAMENTO DELLA CONNESSIONE SOGGETTIVA...

- i. Possono essere addetti all'impresa agrituristica **coniuge, parenti e affini** (cfr. 230-*bis* c.c.) e lavoratori dipendenti: ausiliari *ex lege*

...E OGGETTIVA

- i. Somministrazione di pasti e bevande: utilizzo prevalente di prodotti propri ma **anche di imprese agricole della zona** (art. 2.3.b-4 l. 96/06)
- ii. Leggi regionali: **connessione presunta** fino a 10 ospiti [art. 4.3 l. 96/06, Corte Cost. 339/07]
- iii. Organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e di ippoturismo **anche al di fuori dei beni aziendali** (art. 2.3.d; cfr. 2135.3)



AGRITURISMO E TURISMO RURALE

Derivazione UE, indica l'impresa turistica *commerciale* svolta *in ambiente rurale*

Disciplina comune con agriturismo, a volte sovrapposte, v. art. 3.4 l.r. Lazio 14/06: «*Le attività di turismo rurale possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001*»

Nozione assente in altre legislazioni regionali più recenti (Toscana, Umbria, Marche)



ITTITURISMO E PESCATURISMO

D.lgs. 4/12 (riassetto pesca e acquacoltura): è estesa la disciplina dell'imprenditore agricolo (art. 4) all'**imprenditore ittico**, ossia chi esercita pesca o acquacoltura ed anche

- a) **Pescaturismo**: imbarco di turisti su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo
- b) **Ittiturismo**: attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi presso l'abitazione o altra struttura a disposizione dell'i.i.

Pescaturismo e ittiturismo sono attività assimilate a quelle agrituristiche (art. 12 l. 96/06)



Ulteriore allentamento della connessione all'attività principale

- a) Pescaturismo: per esigenze di riconversione e salvaguardia di livelli occupazionali si possono utilizzare **navi acquistate ad hoc** e non destinate alla pesca professionale (art. 4.1 d.m. 293/99)
- b) Ittiturismo: le strutture possono non essere destinate alla pesca professionale né devono per forza appartenere all'imprenditore ittico, essendo sufficiente che questi ne abbia la **disponibilità**; non occorre pertanto che si tratti di beni aziendali come richiesto dall'art. 2135, 3° comma, c.c.



2. L'IMPRESA TURISTICA *NON PROFIT*

Art. 5 d.lgs. 79/11 (già 7.9-10 l. 135/01): Imprese turistiche senza scopo di lucro operanti «*nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali*»

- Possono esercitare l'attività di impresa turistica, «*nel rispetto delle medesime regole e condizioni*» delle imprese turistiche lucrative
- Devono assicurare il rispetto dei **diritti del turista** tutelati dall'ordinamento internazionale e UE (organizzazione ed intermediazione di viaggio)



- Regime di favore rispetto alle altre imprese non profit
- Possono operare **esclusivamente nei confronti degli associati**; tuttavia, a questi sono equiparati gli *«appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione»*
 - Se acquisiscono la qualifica di associazioni di promozione sociale (d.lgs. 383/00) possono ottenere la concessione in uso o in locazione a canone agevolato di beni immobili dello Stato (art. 11.1.e d.p.r. 296/05)



- Possibilità di operare nel settore del turismo sociale ed acquisire la qualifica di **impresa sociale** (2.1.g d.lgs. 155/06) e con essa alcuni benefici
- Responsabilità patrimoniale: salva la disciplina delle forme organizzative societarie, se il patrimonio è superiore a **20.000,00 euro** risponde in via esclusiva delle obbligazioni assunte; solo quando esso si riduca oltre il terzo rispondono personalmente e solidalmente coloro che hanno agito (art. 6)
 - In caso di insolvenza è sottratta al fallimento e soggetta a **liquidazione coatta amministrativa** (art. 15)



Alcune condizioni per essere **impresa sociale**:

- Assenza di scopo di lucro anche indiretto (art. 3)
- Costituirsi per atto pubblico ed iscriversi in apposita **sezione speciale del registro delle imprese** (art. 5)
- Onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alle cariche sociali (art. 8)
- Tenuta dei libri contabili; redazione e deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (art. 10)
- Controllo sulla gestione e sulla contabilità (art. 11)

Troppi oneri, clamoroso **insuccesso**: **774** imprese sociali iscritte al 31.12.2013 (fonte: rapporto IRIS 2014)



Impresa sociale di enti religiosi: regime più favorevole in quanto esentati da alcuni aspetti della disciplina e **completamente sottratti alle procedure concorsuali**

- Devono recepire quanto previsto dal d.lgs. 155/06 in un **regolamento** per scrittura privata autenticata da assoggettare a pubblicità (art. 5.4)
- Contabilità separata per le attività nei settori rilevanti (art. 1.3)
- Non si applicano: disciplina della responsabilità patrimoniale (art. 6.3), vincoli alla scelta della denominazione (art. 7, comma 2), devoluzione attiva del patrimonio (art. 13.3)



Concorrenza sleale con le imprese turistiche lucrative?

La valenza sociale non esclude il carattere imprenditoriale: *«il fine spirituale o comunque altruistico perseguito dall'ente religioso non pregiudica l'attribuzione del carattere dell'imprenditorialità dei servizi resi, ove la prestazione sia oggettivamente organizzata in modo da essere fornita previo compenso adeguato al loro costo, dato che il requisito dello scopo di lucro assume rilievo meramente oggettivo ed è collegato alle modalità dello svolgimento dell'attività economica»* (Cass., 26 settembre 2006, n. 20815)



Le imprese turistiche *non profit* possono gestire strutture ricettive extralberghiere senza che ciò comporti deviazione dalle finalità istituzionali e non lucrative (artt. 23.3, 39 e 40 l.r. Lazio 13/07) ed in particolare (artt. 5, 8, 11, 12 Reg. 8/15):

- Ostelli per la gioventù
- Case per ferie
- Rifugi montani
- Rifugi escursionistici



3. STRUTTURE RICETTIVE: CLASSIFICAZIONI E DIMENSIONI DELL'ATTIVITÀ

Strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta: classificazione prima nazionale, ora regionale (v. ad es. artt. 23 e 25 l.r. Lazio 13/07; artt. 2-3 Reg. 17/08; artt. 4-12 Reg. 8/15)

Limiti minimi di accoglienza per le prime (7 camere o appartamenti) e massimi per le seconde (fino a 6)

Leggi regionali: qualificano gli esercenti come **imprenditori o non imprenditori** a seconda della tipologia o, con riguardo alla medesima tipologia, in base a **dimensioni e carattere saltuario** dell'attività



LA LEGISLAZIONE REGIONALE E LA RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA: UNA BABELE DI LINGUE

L'esempio del *bed and breakfast*:

- Talvolta la natura imprenditoriale è espressamente esclusa (art. 13 l.r. Emilia Romagna 16/04)
- Altre volte lo è implicitamente, facendo riferimento alla **coabitazione** con il titolare (art. 21 l.r. Liguria 32/14) e/o alla normale **organizzazione familiare** (art. 42 l.r. Umbria 13/13)
- Altre volte l'assenza di imprenditorialità deriva dal carattere **occasionale** dell'attività (art. 27.2.d l.r. Veneto 11/13)
- Più condivisibile prevedere che essa possa essere svolta in forma imprenditoriale e non (art. 9.3 r.r. Lazio 8/15)



CRITICITÀ DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA/1

Rischio incostituzionalità per invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di «*ordinamento civile*» (art. 117.2.l Cost.)

Cfr. Corte cost. 369/08: illegittimo l'art. 45.4 l.r. Lombardia 15/07 che richiedeva l'autorizzazione del condominio per l'attività di B&B, limitando la proprietà dei singoli condomini

Alcune normative regionali espressamente escludono che il B&B comporti cambio di destinazione d'uso (art. 9.2 r.r. 8/15)

Replica: qualificazione civilisticamente irrilevante e valevole a fini amministrativi, tributari o agevolativi



CRITICITÀ DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA/2

Sovrapposizione tra **occasionalità** (no impresa) e **stagionalità** (è impresa), tanto più se imposte sulla base di periodi di chiusura obbligatori e troppo prolungati (es. artt. 7.2.a e 9.3.a r.r. Lazio 8/15)

Rischio distorsioni della concorrenza, a prescindere dalla qualificazione come impresa degli operatori



CRITICITÀ DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA/2

Nozione UE di impresa ai fini del diritto della concorrenza (art. 1.4 l. 287/90): *«Ogni organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, facente capo ad un soggetto giuridico autonomo e diretta in modo durevole e continuato a partecipare attivamente alla vita economica perseguendo uno scopo determinato, indipendentemente da modalità di finanziamento, componenti organizzative ed elementi aziendali»*



CRITICITÀ DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RICETTIVITÀ EXTRALBERGHIERA/2

Il problema non è il metodo ma il merito:

- a) La regolamentazione regionale dovrebbe incentivare **differenziazione e posizionamento** sul mercato delle imprese turistiche
- b) L'Antitrust dovrebbe vigilare anche sulla riduzione delle **barriere all'ingresso**

Ciò indipendentemente dalla natura imprenditoriale o meno dell'attività: cfr. art. 5 d.lgs. 79/11

SITI CONSIGLIATI

www.agcm.it

www.turismo-regioni.it

www.enit.it

www.federturismo.it

www.fiavet.it

www.anbba.it

www.airbnb.com

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

francesco.casale@unicam.it